

Le sfide del digitale in materia di diritto tributario

Laboratorio di riforme

Gaetano Ragucci

Tra le molte aspettative sollevate dalla creazione della magistratura tributaria professionale, una si impone su tutte, e riguarda la formazione dei giudici che la comporranno. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria sta discutendo della creazione di una Scuola Superiore, ma il tema su cui riflettere è culturale, prima che organizzativo e gestiona-

le. Nel suo saggio *Tempi difficili per la Costituzione. Gli smarrimenti dei costituzionalisti*, Gustavo Zagrebelsky lo fa capire chiaramente, mettendo in luce due temi che, in modo non sempre consapevole, ricorrono anche in molti settori particolari dell'ordinamento, compreso quello tributario. Il primo è che alla base dello smarrimento dei giuristi c'è l'incertezza (l'autore parla di «indecisione») su cosa sia il diritto: se cioè sia la legge, e perciò l'espressione in forma legislativa o costituzionale del potere, o sia invece una sintesi tra questa e «qualcosa d'altro che legge non è», e che per il settore tributario si potrebbe indicare nell'ideale della giusta imposta. Qui prendono corpo le ragioni delle scelte del legislatore, e perciò vi convergono temi disparati, che nella "società aperta" degli interpreti si svolgono in molti discorsi che la cedevolezza della piattaforma costituzionale priva di una base comune, e rende incapaci di muovere verso una piena attuazione della *rule of law*, come paradigma di un'allocazione e responsabile delle risorse private destinate alla pubblica utilità. Un esempio eclatante si ha nella rielaborazione del concetto di evasione, con lo smarrimento dell'idea liberale che la identifica con la violazione di un precetto chiaramente espresso prima della realizzazione del presupposto imponibile, e la sua sostituzione con una vaga nozione di sovranità lesa, incapace di distinguere tra la redistribuzione di ricchezza e la sua distruzione (lo si vede per la c.d. evasione delle imprese multinazionali, denunciata ben prima dell'adozione di apposite discipline, capaci di renderle debtrici di imposta in Italia; e, in altro modo, anche nelle critiche al progetto di concordato preventivo biennale, espresse sul presupposto che l'adesione ai risultati della proiezione algoritmica che sarà alla base della proposta dell'Agenzia, conferisca a chi la compia una patente di impunità evasiva).

Tutto ciò spinge a domandarsi – ed è il secondo punto – quali siano le conseguenze di una discussione pubblica su aspetti anche fondamentali dell'ordinamento tributario, che si rinnova in pratica a ogni appuntamento elettorale, e in termini più circoscritti con l'approvazione delle leggi di bilancio. Nel giudizio degli storici la riforma degli anni 70 è stata un prodotto politico-culturale di qualità, ma presto la ha seguita la percezione della sua inadeguatezza. Da qui l'apertura di un cantiere permanente, nel quale una non chiara distinzione tra diritto e amministrazione dei tributi ha aperto la via a contaminazioni con discipline extragiuridiche, che si offrono a valutazioni di segno opposto. Da un lato, hanno stimolato la ricerca verso nuove acquisizioni intellettuali, ed è quanto si osserva all'interno di una comunità accademica in via di rinnovamento. Dall'altro, i risultati ottenuti vengono offerti a un laboratorio di riforme che ne pretende sempre nuovi e sempre diversi, sollecitando una produzione alla quale una seria riflessione non può arrivare, se non è svolta nei tempi che le sono necessari. Senza una chiara nozione di diritto, la "sirena riformista" attrae sempre più ricercatori, esponendoli al rischio che il frutto dei loro studi sia percepito come un parere, come un'opinione che vale come un'altra, e che come ogni altra può essere ignorata, o senza danno trascurata.

L'occasione per una inversione di rotta è forse data dalla sfida della digitalizzazione, e che a offrirla sia il progetto di riforma promosso dal governo in carica rappresenta un paradosso solo apparente. Fatturazione elettronica, interoperabilità delle anagrafi tributarie, analisi del rischio, *data scraping*: con il varo di questi strumenti, la materia dei tributi torna ad assumere forme ed espressioni prodotte dall'organizzazione e dai mezzi di cui l'amministrazione si serve, che è compito del diritto ordinare e ricondurre a schemi logici capaci di giustificarle. E nello stampo degli strumenti di analisi del giurista, e cioè, in definitiva, nei concetti di dovere, obbligo, diritto, pretesa, procedimento, che le nuove manifestazioni di sovranità digitale potranno essere ordinate, e troveranno il loro posto, per comporre un edificio stabile e duraturo. Sembra, insomma, di essere tornati agli inizi del diritto tributario, quando un Luigi Einaudi impegnato a distinguere tra un ordine amministrativo e un ordine scientifico della materia, e a ragionare degli apporti di economisti e giuristi (oggi l'elenco delle competenze sarebbe più lungo, ma quanto diceva resta valido), poteva affermare: «è necessario che l'economista e il giurista, nello studiare la scienza finanziaria, continuino rispettivamente a essere puri economisti e puri giuristi. La collaborazione è vantaggiosa per suggerire problemi, punti di vista, difficoltà: non per provocare contaminazioni». Un monito utile per chiunque abbia a cuore la formazione giuridica del tributarista.

Professore Ordinario di Diritto Tributario Università degli Studi di Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA